


**VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI  
DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  
E BUONE PRATICHE DI  
ECONOMIA CIRCOLARE**

**LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
IN CANTIERE**

**Sara Grassi, ANCE Lombardia**  
Responsabile Area Ambiente e Territorio

14 ottobre 2022  
Auditorium Testori – Regione Lombardia



# DI COSA PARLEREMO?

---



## 1) Responsabilità del produttore dei rifiuti


(Classificazione del rifiuto – Deposito temporaneo – Trasporto)

## 2) Adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti

(FIR – Registro c/s – MUD)

# RIFERIMENTI NORMATIVI

---



## D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. - Norme in materia ambientale

**Parte IV** - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

### Art. 183 «Definizioni»

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore **si disfi** o abbia **l'intenzione** o abbia **l'obbligo** di disfarsi

**Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (**produttore iniziale**) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

**Gestione dei rifiuti:** la **raccolta**, il **trasporto**, il **recupero** e lo **smaltimento** dei rifiuti, **compresi il controllo di tali operazioni** e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

# RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

---



- 1) **Classifica** e attribuisce il codice EER ai rifiuti
- 2) **Gestisce** i rifiuti in cantiere (deposito temporaneo)
- 3) **Avvia** i rifiuti a recupero/smaltimento e **compila** il FIR, il registro di C/S, il MUD (quando necessario)

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**. (art. 184)

**Dall'attività edile derivano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.  
(costruzione – demolizione – scavo)**



**N.B. Mai confondere un rifiuto con un sottoprodotto** (art. 184 bis)



*Es. Norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017)*

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



## Elenco dei rifiuti – EER

Art. 184, c. 5 - Allegato D

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle [Linee guida SNPA](#) - Decreto n.47/2021

01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici
07	Rifiuti dei processi chimici organici
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell'industria fotografica
10	Rifiuti provenienti da processi termici
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15	Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
19	Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



## Elenco codici EER NON PERICOLOSI

### 17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione

**170101** cemento

**170102** mattoni

**170103** mattonelle e ceramiche

**170107** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

**170201** legno

**170202** vetro

**170203** plastica

**170302** miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

**170401** rame, bronzo, ottone

**170402** alluminio

**170403** piombo

**170404** zinco

**170405** ferro e acciaio

**170406** stagno

**170407** metalli misti

**170411** cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

**170504** terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

**170506** fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505

**170604** materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

**170802** materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

**170904** rifiuti misti dell'attività costruzione e demolizione, diversi da quelli cui alle voci 170901, 170902 e 170903

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



## Elenco codici EER pericolosi

- 170106\*** miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 170204\*** vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 170301\*** miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 170303\*** catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 170409\*** rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 170410\*** cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 170503\*** terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 170505\*** materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 170507\*** pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 170601\*** materiali isolanti, contenenti amianto
- 170603\*** altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 170605\*** materiali da costruzione contenenti amianto
- 170801\*** materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 170901\*** rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 170902\*** rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB
- 170903\*** altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



## Codici EER – voci specchio

I rifiuti a cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere **sottoposti a ulteriori valutazioni** al fine di individuare il pertinente codice EER. La conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta:

- sulla conoscenza del **processo** o dell'**attività di origine**;
- sull'utilizzo delle informazioni contenute nei **documenti di accompagnamento del prodotto** divenuto rifiuto (ad esempio, schede di sicurezza);
- sul ricorso a **banche dati** sulle analisi dei rifiuti;
- sull'effettuazione di **analisi chimico-fisiche**.

Il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa, è tenuto a ricercare quelle che possono ragionevolmente trovarvisi.

*(Decreto n. 47/2021 – Linee guida SNPA)*

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



Le analisi per la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un rifiuto con codice EER specchio sono sempre necessarie?

In caso di rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione di **fabbricati ad uso civile/commerciale o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (es. uffici, mense, magazzini)**, solo **qualora sussista la certezza**, da parte del produttore del rifiuto, **della non pericolosità** del materiale in gestione (per cui è ragionevolmente possibile escludere rischi di possibile inquinamento ambientale o danno alla salute umana), è possibile condividere la posizione secondo cui non vi è necessità di svolgimento delle analisi per l'attribuzione del codice EER.

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



## PROCEDERE ATTRAVERSO TECNICHE DI DEMOLIZIONE SELETTIVA E' LA STRADA MIGLIORE!!!

- consente di **classificare** un rifiuto con maggiore certezza
- **favorisce un recupero** più efficiente delle frazioni separate
- contribuisce ad una **migliore qualità** dei materiali riciclati.

### Ciò comporta, dove possibile:

- Valutazione preliminare della struttura da abbattere
- Separazione dei componenti riusabili
- Separazione delle componenti pericolose
- Separazione delle componenti non riciclabili
- Separazione dei materiali riciclabili

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



## Art. 205 «Misure per incrementare la raccolta differenziata»

**6-quinquies.** Il MATTM promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, **la demolizione selettiva**, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione **almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.**



MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA

# 1.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



**L'errata classificazione del rifiuto comporta l'inadempimento degli obblighi relativi a:**

- Deposito temporaneo
- Emissione del FIR (...e trasporto rifiuti)
- Eventuale tenuta del registro di carico e scarico

**Il produttore si espone sia a sanzioni amministrative che penali connesse all'omessa o all'errata esecuzione di tali adempimenti.**

- Codice Ambiente (D.lgs 152/2006, Art. da 255 a 260)
- Codice Penale (R.D. 1398/1930, Titolo VI-bis «delitti contro l'ambiente» + Art. 483 «falsità atto pubblico»)
- Responsabilità Amministrativa (D.lgs. 231/01, Art. 25-undecies «reati ambientali»)

# 1.2 - DEPOSITO TEMPORANEO



Il deposito temporaneo consiste nel **raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero/smaltimento, effettuato, prima della raccolta** ai sensi dell'art. 185-bis (art. 183, l. bb)).

E' organizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- c) per i rifiuti C&D, nonché per le filiere di rifiuti, può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.



# 1.2 - DEPOSITO TEMPORANEO



I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o **smaltimento** secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

➔ I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee.



# 1.2 - DEPOSITO TEMPORANEO



Nel caso di terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (D.P.R. 120/2017 – art. 23):

- con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **4000 mc, di cui non oltre 800 mc di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.



# 1.2 - DEPOSITO TEMPORANEO



## CASO P-1: Rifiuti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili

art. 193, comma 19

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione (*in generale*) e piccoli interventi edili, **si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.**

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al FIR, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Chiarimenti MITE 14.05.2021: [...] valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti.

# 1.2 - DEPOSITO TEMPORANEO



## CASO P-2: Rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture

art. 230, comma 1

**Il luogo di produzione dei rifiuti** derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, [...] può coincidere con:

- **la sede del cantiere** che gestisce l'attività manutentiva
- **la sede locale del gestore della infrastruttura** nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione
- **il luogo di concentramento** dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica (da eseguire non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori), finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile.

# 1.3 - TRASPORTO DEI RIFIUTI



Le imprese che trasportano rifiuti devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212)

## 1) L'IMPRESA SI OCCUPA DEL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI NP

**Categoria 2 bis:** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri giorno.

## 2) ALTRI CASI

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (da parte di terzi)

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Categoria 9: bonifica dei siti inquinati (per svolgimento attività)

Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto (per svolgimento attività)



L'iscrizione vale **10 anni** e l'impresa è tenuta a comunicare ogni modifica intervenuta successivamente all'iscrizione.

# 1.3 - TRASPORTO DEI RIFIUTI



L'iscrizione avviene on-line tramite il sito web del Albo Nazionale Gestori Ambientali [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

Italiano Assistenza Login

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Chi siamo Elenchi iscritti Notifiche Imprese Eventi Iscrizione all'Albo Normativa Esame RT

### Area Riservata

Accedi come:

Impresa  Consulenti  Organi di Controllo  Responsabili Tecnici

CODICE FISCALE IMPRESA Password

Impresa italiana  Impresa straniera

ACCEDI Accedi con l'identità digitale

Password dimenticata? Nuova impresa? Clicca qui

Ministero della Transizione Ecologica  
Albo Nazionale Gestori Ambientali  
Accesso online alla banca dati dell'Albo

Utente: [ance.lombardia@pec.ance.it] ANCE Lombardia ASSISTENZA Logout

Impresa [redacted]  
Posizione attuale: **Istanza in corso**

**Sezioni da gestire**

- Anagrafica dell'impresa
- Legali rappresentanti
- Responsabili tecnici
- Mezzi / cer
- Cessione temporanea mezzi
- Allegati all'istanza
- Comuni serviti
- 2-bis (conto proprio)
- 3-bis (RAEE)
- 4-bis (rifiuti metallici)
- 2-ter (rifiuti metallici)
- Registro metalli

**Stato della pratica**

- Stato corrente istanza
- Data creazione istanza telematica: 30/09/2022

**Informazioni generali**  
Inserimento nuovi mezzi.

**Categoria 2-bis**  
Integrazione mezzi.  
Modifica categorie dei mezzi per il conto proprio.

Consolidamento istanza  
Consolida l'istanza

Categoria	Classe	Stato attuale	Azione richiesta	Azioni
2 sem	B	Scaduta		
4 ord	B	Attiva		
5 ord	F	Attiva		
9 ord	B	Attiva		
2 bis	A	Attiva	Modifica	

Elimina l'istanza  Iscrizione ad una nuova categoria

Ministero della Transizione Ecologica - Albo Nazionale Gestori Ambientali  
© Ecocerved Scari - Partita IVA : 04527551008 - Tutti i diritti sono riservati Versione: 3.86.22263  
Privacy | Cookie Policy | Technical Credits

# 1.3 - DOVE PORTO I RIFIUTI?



I rifiuti possono essere conferiti presso:

## IMPIANTI DI RECUPERO:

- **Autorizzati con procedura semplificata**

(art. 216, D.Lgs. 152/06 – DM 05/02/98 p.ti 7.1/7.6)

- **Autorizzati con procedura Ordinaria**

(art. 208, D.Lgs. 152/06)

- **Autorizzati con procedura Ordinaria - Impianti mobili**

(art. 208, c. 15, D.Lgs. 152/06)

## IMPIANTI DI SMALTIMENTO:

(art. 208, D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 36/03 – DM 27/09/2010)

**N.B.** il produttore ha l'obbligo di verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione dei rifiuti.



# 1.3 - DOVE PORTO I RIFIUTI?



## C.G.R.-Web (Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti)

[www.cgrweb.servizirl.it](http://www.cgrweb.servizirl.it)

Il CGR-Web è un database condiviso da Regione e Province che **contiene i dati tecnici** (potenzialità, operazioni di trattamento e EER autorizzati) **ed amministrativi** degli impianti, compresi quelli mobili, autorizzati ad effettuare operazioni di gestione dei rifiuti (recupero e smaltimento).

Regione Lombardia CONTATTI | HOME  
Sistema Informativo Regionale Rifiuti

**MENU** **Ricerca Impianti**

▼ Home  
▼ C.G.R. WEB  
Ricerca Impianti  
Viewer C.G.R. WEB  
Download dati geografici  
▼ CRITERI LOCALIZZATIVI

Ambito territoriale: per provincia ▼ | Seleziona una provincia ▼  
Stato esercizio: Seleziona uno stato esercizio ▼

Tipologia impianto

<input type="checkbox"/> altri impianti	<input type="checkbox"/> autodemolizione	<input type="checkbox"/> compostaggio	<input type="checkbox"/> comunicazione
<input type="checkbox"/> discarica	<input type="checkbox"/> fanghi in agricoltura	<input type="checkbox"/> impianto mobile	<input type="checkbox"/> incenerimento
<input type="checkbox"/> indefinito	<input type="checkbox"/> inertizzazione	<input type="checkbox"/> recupero	<input type="checkbox"/> selezione e cernita
<input type="checkbox"/> stoccaggio	<input type="checkbox"/> trattamento di rifiuti liquidi	<input type="checkbox"/> trattamento meccanico-biologico	

Operazioni

<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> D2	<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> D4
<input type="checkbox"/> D5	<input type="checkbox"/> D6	<input type="checkbox"/> D7	<input type="checkbox"/> D8
<input type="checkbox"/> D9	<input type="checkbox"/> D10	<input type="checkbox"/> D11	<input type="checkbox"/> D12
<input type="checkbox"/> D13	<input type="checkbox"/> D14	<input type="checkbox"/> D15	<input type="checkbox"/> R1
<input type="checkbox"/> R2	<input type="checkbox"/> R3	<input type="checkbox"/> R4	<input type="checkbox"/> R5
<input type="checkbox"/> R6	<input type="checkbox"/> R7	<input type="checkbox"/> R8	<input type="checkbox"/> R9
<input type="checkbox"/> R10	<input type="checkbox"/> R11	<input type="checkbox"/> R12	<input type="checkbox"/> R13

Tipologia di rifiuti trattati:  Catalogo 2002  Catalogo 2015

Seleziona un cer di livello 1 ▼  
Seleziona un cer di livello 2 ▼  
Seleziona uno o più cer di livello 3

Elenco cer selezionati

AGGIUNGI TUTTI I CER FIGLI  
AGGIUNGI TUTTI CER FIGLI  
AGGIUNGI CER SELEZIONATI  
CANCELLA CER SCELTI

RESET    RICERCA

## 2 - TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI



La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita **dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.**

- 1) **FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR)**
- 2) **REGISTRO CARICO/SCARICO**
- 3) **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)**

# 2.1 - F.I.R.



## Formulario Identificazione Rifiuti (FIR)

(art. 193 D.Lgs. 152/06 *testo previg.* D.Lgs 205/2010 – DM 145/98)

E' il documento che accompagna il trasporto dei rifiuti (P e NP).

Contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

I FIR devono essere **numerati** e **vidimati** dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici provinciali. La **vidimazione è gratuita**.

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

Allegato B)

### FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni) D.M. del 1° aprile 1998, n. 145 Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002

NUMERO REGISTRO \_\_\_\_\_ DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO \_\_\_\_\_

**1) PRODUTTORE o DETENTORE**  
Denominazione o Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Unità Locale \_\_\_\_\_  
Cod. fis. \_\_\_\_\_ N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**2) DESTINATARIO**  
Denominazione o Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Luogo di Destinazione \_\_\_\_\_  
Cod. fis. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**3) TRASPORTATORE**  
Denominazione o Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
Cod. fis. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

**ANNOTAZIONI**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4) CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**  
Denominazione / Descrizione del rifiuto \_\_\_\_\_  
CODICE DEL RIFIUTO (\*) STATO FISICO 1) 2) 3) 4) CARATTERISTICHE DI PERICOLO \_\_\_\_\_ N. COLLI/CONTENITORI \_\_\_\_\_

**5) DESTINAZIONE DEL RIFIUTO**  
 Recupero  Smaltimento \_\_\_\_\_ CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE \_\_\_\_\_

**6) QUANTITÀ**  
P. lordo \_\_\_\_\_  
Tara \_\_\_\_\_  
 Kg.  Litri  Peso da verificarsi a destra

**7) PERCORSO**  
Se diverso dal più breve \_\_\_\_\_

**8) TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID**  
SI  NO

**9) FIRME**  
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE \_\_\_\_\_ FIRMA DEL TRASPORTATORE \_\_\_\_\_

**10) MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO**  
Targa automezzo \_\_\_\_\_ Targa rimorchio \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
Conducente \_\_\_\_\_ Data e Ora inizio trasporto \_\_\_\_\_

**11) RISERVATO AL DESTINATARIO**  
Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg. \_\_\_\_\_  
 Respiro per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_ Firma del Destinatario \_\_\_\_\_

PRIMA SEZIONE  
SECONDA SEZIONE  
TERZA SEZIONE  
QUARTA SEZIONE  
QUINTA SEZIONE

Modello 663/03 del 15/10/2002  
Stampato da PIRELLA G.P.A. - Via Marconi, 13 - Fiume - Autocraziazione Agenzia delle Entrate D.R. Lazio n. 1128/1001 del 16/10/2002

1

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

## 2.1 - F.I.R.



**CARTACEO** - redatto in 4 copie (produttore, trasportatore, destinatario, produttore)

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio con PEC sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

**IBRIDO** - in alternativa alle modalità di **vidimazione** classiche il FIR è prodotto in format esemplare tramite **applicazione VIVIFIR dai portali istituzionali delle CCIAA**, da stamparsi e compilarli in **duplice copia**.

Una copia per il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore (ed altri) trattiene una fotocopia del FIR compilato in tutte le sue parti.

**RENTRI** - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti **in fase di sperimentazione** (188-bis). Sarà obbligatorio solo per i soggetti tenuti alla compilazione di FIR (per rifiuti pericolosi) e registro c/s.

Le copie del FIR devono essere **conservate per 3 anni**.

## 2.2 - REGISTRO C/S



### Registro cronologico di carico e scarico

(DM 148/98 - art. 190, D.Lgs. 152/06 *testo previg.* D.Lgs 205/2010)

**Hanno OBBLIGO di annotare le informazioni sulle quantità, natura, origine dei rifiuti, estremi FIR e quantità dei prodotti/materiali derivanti dal trattamento:**

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) - d) - g) del comma 3, art. 184;
- enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti;
- enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento;
- [...]

**Sono ESONERATI dall'obbligo di tenuta del registro:**

- **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi;**
- [...]



## 2.2 - REGISTRO C/S



I registri di c/s, prima di poter essere utilizzati, devono essere **numerati** e **vidimati** presso le CCIAA territorialmente competenti.

I registri, integrati con i relativi FIR, devono essere **conservati per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione.

I registri **sono tenuti**, o resi accessibili, presso gli impianti o per chi effettua attività di raccolta e trasporto **presso la sede operativa**.

### Termini per le annotazioni:

- **Produttori:** entro 10 giorni lavorativi da produzione del rifiuto e dallo scarico
- **Trasportatori:** entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna a destino
- **Intermediari:** entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna a destino
- **Impianti:** entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico

## 2.3 - M.U.D.



### Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.)

(L. 70/94 – art. 189, c.3, D.Lgs. 152/2006)

È lo strumento con il quale si realizza la **comunicazione annuale al catasto dei rifiuti**, un adempimento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento.

Il M.U.D. deve essere presentato alla Camera di commercio territorialmente competente (solitamente) **entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente**, indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte.

#### **SITI WEB DI RIFERIMENTO:**

[www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it) (per informazioni)

[www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it) (per spedizione telematica MUD alla CCIAA)

## 2.3 - M.U.D.



### CHI DEVE PRESENTARE IL MUD

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- [...]

### CHI NON DEVE PRESENTARE IL MUD

- Le imprese che producono **rifiuti speciali NON pericolosi** derivanti dalle **attività di demolizione, costruzione e scavo** (di cui all'art. 184, comma 3, lettera b));
- Le imprese che **raccogliono e trasportano in conto proprio** i rifiuti speciali **NON pericolosi** (di cui all'art. 212, comma 8);
- [...]

# Doc.1 - PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D




## PROTOCOLLO UE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Doc. settembre 2016 – DG Grow UE

L'obiettivo del documento è di aumentare la fiducia nel processo di gestione dei rifiuti C&D e nella qualità dei relativi materiali riciclati. Ciò sarà possibile mediante:

- Processi di identificazione, separazione e raccolta dei rifiuti.
- Una migliore logistica dei rifiuti.
- Un migliore trattamento dei rifiuti.
- Gestione della qualità.
- Politiche e contesti adeguati.

Figura 1 Aiuto degli obiettivi e delle azioni del protocollo di gestione dei rifiuti C&D dell'UE



## Punto 1 - Migliore identificazione, separazione alla fonte e raccolta dei rifiuti

La **verifica di pre-demolizione** sono importanti per gli edifici di grandi dimensioni per:

- pianificare il progetto di demolizione
- identificare i rifiuti generati ed attuare la corretta demolizione o decostruzione
- garantire la sicurezza dei lavoratori

**La verifica deve tenere conto dei mercati locali** dei rifiuti C&D e dei materiali riutilizzati e riciclati, compresa la capacità disponibile degli impianti di riciclaggio.

**Il grado di separazione dipende in gran parte dalle opzioni disponibili presso il cantiere** (es. spazio e manodopera).

## ORIENTAMENTI PER LE VERIFICHE DEI RIFIUTI PRIMA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI – Doc. maggio 2018




Figura 2: schema generale della verifica dei rifiuti

# Doc.3 - RACCOMANDAZIONE SNPA

## CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI - Doc. 89/2016

- ricognizione dei principali provvedimenti nazionali, regionali, provinciali.
- descrizione rifiuti generati da attività C&D: gestione, analisi, indicazioni per demolizione selettiva.
- descrizione impianti di recupero: gestione, accettazione rifiuti e campionamento, mitigazioni ambientali, autorizzazioni, caratteristiche dei prodotti recuperati e relative verifiche.

Tabella 5.1. Elementi da valutare nell'indagine tecnica preliminare alla demolizione.

Oggetto d'indagine	Dettaglio
la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione aree/edifici civili e aree/edifici produttivi</li> <li>- individuazione tipologie generali costruttive (legno, CA, mattoni, ecc.)</li> </ul>
Anno di costruzione/eventuali ristrutturazioni e interventi	- valutazioni in merito a utilizzo di amianto, apparecchiature contenenti PCB, presenza di Cromo in CLS ed eventuali attestazioni di interventi di bonifica/rimozione (vedi anche ultimo punto "presenza di eventuali criticità")
le attività svolte nella struttura per verificare se e come abbiano influito sulle caratteristiche qualitative dei materiali oggetto di demolizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di attività produttive, individuare quelle strutture specifiche ove sono state utilizzate sostanze pericolose (vasche, serbatoi, ...)</li> <li>- individuare aree che, per particolari esigenze strutturali/funzionali, hanno necessitato di particolari tecniche costruttive (isolamenti, vernici, ...)</li> </ul>
caratteristiche del sito e dell'area circostante	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spazi di accesso</li> <li>- vicinanza di abitazioni e di altri edifici</li> <li>- possibilità di movimentazione e deposito in cantiere</li> </ul>
presenza di eventuali criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di amianto</li> <li>- cisterne e vasche interrate</li> <li>- condutture, impianti</li> <li>- rifiuti abbandonati pericolosi e non</li> </ul>

Tabella 7.1. Ripartizione indicativa delle competenze

Decisione Committente	Destinatario	Strumenti - Indicazioni
Definire in modo esplicito le modalità della demolizione nella fase di progettazione	Progettista	Definire nel disciplinare di incarico al progettista tra gli obiettivi la demolizione selettiva e la riduzione dei rifiuti
		Prescrizione della ricognizione dei materiali e componenti pericolosi presenti nell'edificio e la loro corretta rimozione, nonché dei rifiuti in stato di abbandono. Individuazione delle specifiche da inserire nel capitolato di appalto finalizzate a regolare la demolizione selettiva (nel caso di opera pubblica) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisi delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive dell'edificio che possano avere rilievo in fase di demolizione</li> <li>2. Ubicazione dell'edificio in relazione alla presenza di vincoli ed alla presenza di impianti di recupero nelle vicinanze</li> <li>3. Individuazione della presenza di materiali pericolosi e relative indicazioni per la loro corretta rimozione</li> <li>4. Individuazione dei materiali riutilizzabili (vedi par. 8)</li> <li>5. Individuazione delle diverse frazioni di rifiuti</li> <li>6. Modalità di deposito in cantiere</li> <li>7. Individuare le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo</li> </ol>
Definire le modalità di esecuzione dei lavori nel capitolato di appalto e/o nel contratto	Impresa esecutrice dei lavori	Valutazione della possibilità di una demolizione selettiva (e qualora approvata, adottare gli accorgimenti idonei a renderla possibile) Raccomandazione circa l'adozione delle possibili cautele per la riduzione della produzione di rifiuti Definire la gestione dei rifiuti prodotti dalle eventuali ditte subappaltatrici e delle opere collegate (rete elettrica, rete idraulica)

## PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 75:2020

Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare




Figura 1 – Schema relativo al processo di decostruzione selettiva

# CONCLUSIONE – RIF. NORMATIVO

---



## Art. 179 «Priorità nella gestione dei rifiuti»

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Sara Grassi

**ANCE** | LOMBARDIA

Associazione Regionale dei  
Costruttori Edili Lombardi  
Via Carducci, 18 – 20123 Milano  
Tel. 02 86454640  
grassi@ance.lombardia.it  
[www.ance.lombardia.it](http://www.ance.lombardia.it)

